



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996



DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N° 21

OGGETTO: Regolamento per la formazione dell'elenco delle imprese da invitare alle gare esperite con procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara (trattativa privata).

Approvazione.

L'anno **duemilatredici**, addì **quattordici** del mese di **febbraio**, negli uffici della sede Consortile di **Oristano**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

p.a. Francesco Angelo Pinna, tale nominato con D.P.G.R.S. n° 105 in data 22.09.2011, con l'assistenza del Segretario Dott. Maurizio Scanu – Direttore Generale dell'Ente,

CONSIDERATO che nell'ambito delle procedure di affidamento previste dagli artt. 125, 122, 57, comma 6, del D.Lgs 12 aprile 2006, n° 163, appare opportuno istituire presso il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, Via Cagliari, 170 , 09170 Oristano - l'elenco delle imprese da invitare alle gare esperite con procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara secondo i massimali di spesa previsti dalla vigente normativa nell'ambito delle categorie di opere generali e specializzate di cui all'art. 61 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207;

VISTA l'esigenza di predisporre un regolamento per la costituzione del suddetto elenco di Imprese da invitare alle gare esperite con procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara (trattativa privata);

VISTO il regolamento in argomento predisposto dal Direttore del Servizio Tecnico Ing. Roberto Sanna;

SENTITO il Direttore del Servizio Tecnico Ing. Roberto Sanna;

SENTITO il Direttore Generale Dr. Maurizio Scanu;

VISTA la L.R. 06/08;

VISTO il D.Lgs 163/2006

DELIBERA

- 1) di approvare il regolamento predisposto per la costituzione dell'elenco di Imprese da invitare alle gare esperite con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (trattativa privata), che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- 2) di procedere alla pubblicazione sul sito informatico dell'Ente del regolamento allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di incaricare il Direttore del Servizio Tecnico dell' attivazione delle procedure per la formazione del suddetto elenco previste nel regolamento.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(Dott. Maurizio Scanu)
F.to Scanu

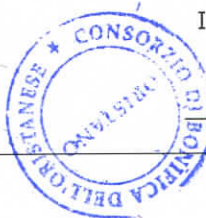
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Francesco Angelo Pinna)
F.to Pinna

Controfirma del Direttore Generale (art. 7 – comma 8 dello Statuto consortile vigente)

Il Dott. Maurizio Scanu, Direttore Generale dell'Ente, tale nominato con deliberazione Commissariale n. 39 del 05.02.2009 resa esecutiva con provvedimento n. 4370 del 09.03.2009, certifica la conformità della Presente deliberazione alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti.

Oristano, li 21 FEB 2013

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Maurizio Scanu)



E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Oristano, li 21 FEB 2013

IL SEGRETARIO

Si certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal 21 FEB 2013 per 15 giorni consecutivi.

- ☒ è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna-Servizio Territorio Rurale, Ambiente e Infrastrutture e all'Ass.to ~~Reg.le EE.LL.~~ Oristano, in data 21 FEB 2013 con nota n° 1530.
- ☐ non è stata trasmessa in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n° 6 art. 40.

Oristano, li 21 FEB 2013

IL SEGRETARIO

Si certifica che _____ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li _____

IL SEGRETARIO

VISTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO:

ANNULLATO

provved. N. 6551/MI.F.S. del 16.04.2013



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
DPGRS N° 239 del 04.12.96



REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI
LAVORI CON PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO DI GARA
(TRATTATIVA PRIVATA)



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

DPGRS N° 239 del 04.12.96

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA (TRATTATIVA PRIVATA)

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il sistema delle procedure effettuate da parte dell'Ente per l'esecuzione di lavori mediante scelta del contraente col sistema della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (d'ora in poi nominata trattativa privata) entro i limiti riportati negli articoli seguenti.

Resta fermo quanto disposto dalla disciplina stabilita dal D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e smi (Codice) e dal D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (Regolamento) nonché da eventuali Regolamenti consortili in materia.

ART. 2

LIMITI DI APPLICAZIONE

Le procedure per l'affidamento di lavori a trattativa privata previste nel presente Regolamento sono consentite in conformità a quanto stabilito dall'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/06 e smi sino al limite di importo pari a € 1.000.000 (Euro un milione/00) con esclusione dell'I.V.A.

Oltre tale importo si dovrà procedere con le ordinarie procedure di gara pubblica di lavori applicando le relative disposizioni regionali, nazionali e/o comunitarie.

ART. 3

DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

Nessun contratto di lavori può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottoporlo alla disciplina di cui al presente Regolamento.

Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già individuati dai Programmi di attività, nonché quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile del Procedimento.

ART. 4

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'amministrazione opera a mezzo di propri Responsabili di Servizio o Ufficio individuati nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle rispettive norme di organizzazione.

Il Responsabile del Servizio è, di norma, anche Responsabile di tutti i procedimenti relativi al proprio Servizio.

Con apposita Determina del Responsabile del Servizio, può essere incaricato quale Responsabile di uno o più procedimenti, un altro dipendente del Servizio Tecnico Consortile.

Il Responsabile del Procedimento redige la lettera d'invito con annesso disciplinare di gara, predispone l'elenco delle Imprese da invitare, e la determina di affidamento. Inoltre autorizza eventuali prestazioni complementari, acquisisce il certificato di regolare esecuzione dei lavori, dispone la eventuale non necessità di taluni atti, procede alla liquidazione della spesa nonché ad attuare tutto quanto necessario per completare la procedura.

ART. 5

FORME DELLA PROCEDURA E SVOLGIMENTO DELLA TRATTATIVA PRIVATA

La procedura dell'affidamento a trattativa privata si concretizza nella formulazione di una lettera indirizzata ad un numero non inferiore a **5 (cinque)** Imprese, per lavori di importo inferiore a 500.000 € (cinquecentomila) e non inferiore a **10 (dieci)** Imprese, per lavori di importo superiore a 500.000 € (cinquecentomila) se sussistono in tale numero soggetti idonei tratti dall'elenco degli operatori economici predisposto dal Consorzio (Elenco delle Imprese dell'Ente d'ora in poi nominato Elenco).

La scelta delle Imprese verrà effettuata da apposita commissione istituita informalmente e presieduta dal Responsabile del Procedimento, attingendo dall'Elenco secondo il principio della rotazione.

Al fine di evitare fenomeni di turbativa della gara, la lista delle Imprese da invitare alla gara è secretata sino all'esito della gara ed è vincolata dal segreto d'ufficio.

Le lettere d'invito saranno registrate al protocollo dell'Ente e del Servizio Tecnico senza recare i nominativi delle Imprese invitate. I protocolli suddetti verranno completati con i nominativi una volta aperte le buste in sede di gara.

Le lettere d'invito verranno spedite di norma per mezzo della casella di posta elettronica certificata del Servizio Tecnico (serviziotecnicocbo@pec.it). Gli elaborati allegati alla lettera di invito quali progetto, disciplinare di gara, moduli da compilare, saranno di norma resi disponibili nella sezione gare ed appalti del sito internet del consorzio.

E' facoltà del responsabile del procedimento, ove ritenuto necessario e/o conveniente in sede di adozione della determinazione di ricorso alla trattativa privata (determina a contrarre), di aumentare il numero delle Imprese interpellando anche quelle non iscritte all'Elenco. Lo stesso potrà avvenire anche quando per la particolare categoria dei Lavori e classe di importo non risulta iscritta all'Elenco alcuna impresa.

La lettera d'invito deve comprendere tutte le richieste e le informazioni contenute nell'Allegato IX A del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. peraltro già contenute nella richiesta di inserimento nell'elenco e nei suoi allegati di cui al successivo art. 6.

ART. 6

ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELL'ENTE

La formazione dell'elenco di Imprese cui affidare lavori per il massimale di importo più sopra indicato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs 163/2006 risponde all'esigenza di garantire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Con la formazione dell'Elenco, il Consorzio intende creare un albo di operatori economici selezionati che, per affidabilità, professionalità, potenzialità economico-organizzativa, siano in grado di soddisfare le sue varie esigenze.

Per quanto sopra, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di operatori economici affidabili e certi, non è consentito l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, qualora risultassero incompatibili con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

L'elenco delle Imprese è suddiviso nelle categorie di lavori previste dall'art. 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

All'Elenco di cui al presente regolamento possono iscriversi, sia i soggetti in possesso dell'attestazione SOA in corso di validità sia i soggetti in possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio (per affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00) e dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dall'art. 90, comma 1, lett. a), b), c) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.

Le Imprese che richiedono di essere inserite nell'Elenco dovranno possedere, a pena di inammissibilità, idonea casella di posta elettronica certificata.

La possibilità di essere inseriti nell'elenco non è soggetta a scadenza: l'elenco viene pertanto costantemente ed automaticamente aggiornato ogni volta che viene istruita positivamente la domanda di un'Impresa richiedente.

Il presente regolamento diventa effettivamente operativo una volta raggiunto un numero di Imprese iscritte pari a cinque.

Al fine di evitare fenomeni di turbativa d'asta l'elenco così formato viene secretato e i funzionari preposti sono vincolati dal segreto d'ufficio.

Ciascuna Impresa potrà pertanto consultare solo la documentazione a corredo che la riguarda. L'eventuale accesso agli atti da parte delle Imprese interessate è consentito solo in occasione delle specifiche gare d'appalto secondo le modalità previste dall'art. 12 del Codice.

ART. 7

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le Imprese che intendono iscriversi nell'elenco degli operatori economici del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese devono presentare apposita istanza scritta.

L'istanza deve essere presentata, **in busta chiusa**, idoneamente sigillata, su carta intestata della ditta richiedente specificando nell'oggetto la seguente dicitura: "**Iscrizione elenco Imprese**" – **NON APRIRE**.

La richiesta di iscrizione, in busta chiusa, può essere presentata o a mano, in orario di ufficio, o a mezzo posta, al Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, via Cagliari, 170 – 09170 Oristano.

All'esterno della suddetta busta devono essere indicati in modo chiaro e leggibile: la ragione sociale della/e Impresa/e, l'indirizzo, il numero di telefono, di fax, e l'indirizzo e-mail pec.

L'istanza deve essere sottoscritta, **a pena di inammissibilità**, o dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore della ditta richiedente utilizzando, **a pena di inammissibilità**, il relativo modulo messo a disposizione presso la segreteria tecnica del Consorzio recante il timbro del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese.

Il suddetto modulo va compilato nella forma dell'autocertificazione, deve essere redatto esclusivamente in lingua italiana, compilato a mano nelle parti obbligatorie, datato, timbrato e sottoscritto in ogni pagina dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore dell'Impresa richiedente.

A ciascuna istanza di iscrizione, inoltre, devono essere allegati:

- a) un curriculum dettagliato nel quale siano indicati i lavori effettuati dall'Impresa nell'ultimo quinquennio, i relativi importi ed il soggetto committente;
- b) una fotocopia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di data non anteriore a sei mesi;
- c) fotocopia dell'attestazione SOA in corso di validità;
- d) dichiarazione applicazione normativa sicurezza;
- e) eventuali ulteriori attestazioni in fotocopia possedute dall'Impresa in corso di validità quali la certificazione ISO, l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali nella categoria 10 (sottocategorie 10a e 10b), etc.

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di operatori economici affidabili e certi non è consentito l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento.

L'istanza di iscrizione, nel caso di concorrenti costituiti da operatori economici riuniti o associati o da riunirsi o associarsi, **a pena di inammissibilità**, deve essere sottoscritta con le modalità sopra indicate dal titolare o dal legale rappresentante legale o dal procuratore, da ciascun operatore economico che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE (per i consorzi stabili e per i consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del codice contratti.

Le Imprese sono tenute in caso di qualsiasi variazione (ad esempio di indirizzo, di posta elettronica, di telefono, di fax, di ragione sociale, di assetto societario, di cessazione dalla carica, di fusione ecc., di condanna, di perdita dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al presente regolamento ed in genere, di qualunque elemento utile indispensabile e ai fini dell'iscrizione) a darne immediata comunicazione scritta al Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, entro dieci giorni dal verificarsi del suddetto fatto.

ART. 8

SOGGETTI AMMESSI E DIVIETI

Possono iscriversi nell'elenco degli operatori economici del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese i soggetti indicati all'art. 34, del Codice degli Appalti e precisamente:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615/ter del Codice Civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative, di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del Codice.

Non possono presentare istanza di iscrizione, i rappresentanti di commercio, gli agenti e/o concessionari di compagnie di assicurazione, le agenzie senza deposito e tutti coloro che non possono fatturare in proprio.

Possono iscriversi nell'elenco tutti gli operatori economici iscritti ai registri della Camera di Commercio della Provincia in cui l'impresa ha sede e che siano in possesso al momento della presentazione della domanda di iscrizione dei requisiti economico finanziario e tecnico organizzativi previsti dall'art. 40 del D. Lgs. 163/2006 (certificazione SOA) o dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010 (per lavori di importo inferiore a 150.000,00 €) che saranno oggetto di verifica a campione, mediante sorteggio, successivamente alla presentazione di offerta.

Si precisa che l'istanza di iscrizione nell'elenco in questione è soggetta alle seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria o sottocategoria;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria o sottocategoria a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la rappresentazione di domanda per la medesima categoria o sottocategoria quale componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 Cod.Civ.

L'iscrizione nell'elenco degli operatori economici presume il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 38 e 39 del Codice degli Appalti, che saranno autocertificati al momento della richiesta di iscrizione.

Il possesso dei requisiti generali e speciali sarà verificato in occasione delle singole procedure di affidamento.

ART. 9

AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

L'inserimento nell'elenco delle Imprese non è soggetto a scadenza. L'Impresa che ne fa richiesta verrà inserita nell'elenco entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda a seguito della positiva conclusione degli atti istruttori procedendo automaticamente all'aggiornamento dell'elenco.

Si provvederà di norma con cadenza semestrale alla verifica e all'aggiornamento dei dati presentati in sede di istanza da ciascuna Impresa mediante richiesta di conferma e/o aggiornamento dei dati inviata via pec alla quale, **a pena di esclusione dall'elenco**, dovrà essere dato riscontro entro cinque giorni dal ricevimento. Qualora ciò non sia possibile per l'elevato numero delle domande pervenute si procederà con cadenza annuale.

In caso di necessità di modifica delle condizioni contenute nel presente regolamento, si procederà a nuova pubblicazione e, per le Imprese già iscritte, a richiedere la presentazione di nuova istanza.

L'aggiornamento dell'elenco delle Imprese ha, tra l'altro, per oggetto: l'iscrizione di nuove Imprese, le variazioni e/o integrazioni relative a Imprese già iscritte che non determinino un cambiamento tale da configurarsi come nuova iscrizione, sospensione di Imprese iscritte, cancellazione di ditte già iscritte.

Ciascuna ditta che otterrà l'iscrizione e che riterrà necessario procedere all'integrazione dell'elenco delle categorie e/o modificare i propri dati anagrafici dovrà darne immediata comunicazione scritta nelle forme indicate in premessa.

Il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese provvede all'esame della richiesta di iscrizione degli operatori economici, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta. Fa fede, a tale scopo, la data e l'ora di arrivo al Consorzio.

Qualora la documentazione presentata non fosse completa od esauriente, il procedimento di iscrizione sarà sospeso, previo avviso dell'interessato, e rimarrà tale fino a quando il richiedente non avrà fornito, entro dieci giorni decorrenti dalla richiesta, i chiarimenti richiesti. In tal caso, il predetto termine riprenderà a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

Qualora la documentazione non risultasse conforme alle prescrizioni del presente regolamento, l'istanza di iscrizione sarà respinta.

Verrà, altresì, respinta l'istanza presentata da soggetti che abbiano in carico annotazioni pregiudizievoli sul casellario informatico dell'AVCP che assumono rilievo ai sensi dell'art. 38 del Codice dei Contratti. L'esito negativo della domanda di iscrizione, opportunamente motivato, sarà comunicato per iscritto via e-mail pec al soggetto interessato.

ART. 10

DURATA DELL'ISCRIZIONE

Le Imprese restano iscritte nell'elenco degli operatori economici fino a quando non interverrà la cancellazione d'ufficio o su richiesta scritta della ditta stessa. Non saranno iscritte nell'elenco o verranno da esso cancellate le Imprese che:

- a) si troveranno nelle condizioni indicate nell'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

- b) abbiano fornito false dichiarazioni relativamente ai fatti menzionati nell'art. 38 o che non abbiano comunicato eventuali fatti ostativi pregiudizievoli per l'iscrizione eventualmente sopraggiunti;
- c) abbiano per più di due volte declinato l'invito di gara senza aver fornito valide motivazioni scritte; in tal caso la cancellazione avverrà solo per la categoria di riferimento;
- d) risultate aggiudicatarie di lavori, forniture, servizi non abbiano ottemperato agli obblighi contrattuali e si siano eventualmente rese colpevoli di gravi inadempienze (reiterati ritardi non giustificati nelle consegne, ripetute contestazioni al momento della consegna dei beni e delle prestazioni del servizio, nell'esecuzione dei lavori ecc.)
- e) per l'esistenza di gravi motivi che ostino all'instaurazione di un rapporto fiduciario con l'Ente;
- f) che abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti anche dai dati in possesso dell'Osservatorio dell'AVCP;
- g) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA, o dall'iscrizione in qualsiasi altro registro obbligatorio per legge, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, anche risultanti dal casellario informatico in essere presso l'AVCP.

Per i soggetti consorziati i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate.

L'Impresa nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di cancellazione non potrà chiedere una nuova iscrizione per la categoria per la quale sia stata disposta la cancellazione prima che siano trascorsi dodici mesi decorrenti dalla data della comunicazione della suddetta cancellazione, salvo che persistano le condizioni che ne abbiano determinato la cancellazione.

Il Consorzio a campione annualmente, mediante sorteggio, per ciascuna categoria, individuerà tra le imprese iscritte quelle a cui richiedere di comprovare con i documenti, i fatti e le dichiarazioni autocertificate necessarie per l'iscrizione nell'elenco degli operatori economici del Consorzio.

ART. 11

MODALITÀ DI INVITO ALLE GARE

L'affidamento di lavori è disciplinato con procedure semplificate nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme vigenti comunitarie, nazionali e regionali in materia, e cioè nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza nonché dei principi di correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e pubblicità.

L'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, para concorsuale, né prevede graduatoria di merito degli operatori economici, ma semplicemente individua i soggetti ai quali indirizzare, in base alle esigenze dell'Ente, lettere d'invito per i lavori entro i limiti di importo ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.

L'inserimento nell'elenco degli operatori economici del Consorzio non comporta automaticamente il diritto di invito a tutte le gare bandite per la categoria di lavoro per cui si è

iscritti. Per la scelta dei soggetti da invitare si utilizzerà il criterio della rotazione tra gli iscritti alla categoria interessata qualora il numero degli iscritti lo consenta.

Parziali deroghe al sopra indicato criterio potranno derivare da valutazioni soggettive del Responsabile Unico del Procedimento che tengano invece conto:

- 1) dell'affidabilità di ciascun iscritto (rapporto tra n° di volte in cui l'operatore abbia risposto con una offerta all'invito e n° complessivo di inviti per ciascuna categoria);
- 2) dei seguenti elementi qualitativi: aggiudicazione dell'affidamento, qualità della prestazione o dell'esecuzione, rispetto dei termini di esecuzione dell'appalto, rispetto delle condizioni previste nel capitolato/contratto, possesso della certificazione ISO 9001:2000, fatturato dell'I presa, residenza nel territorio regionale o provinciale o comunale interessato dall'esecuzione dei lavori).

E' facoltà del Consorzio invitare alle gare anche Imprese non iscritte nel suddetto elenco, ove ricorrano ragioni di necessità e/o di convenienza economica legate alla natura o alle caratteristiche dei lavori da eseguire, ovvero quando, per la categoria interessata, vi si un numero insufficiente di Ditte iscritte.

Nei casi previsti dalla normativa vigente per l'affidamento diretto dei lavori, l'operatore economico sarà individuato, a discrezione del responsabile Unico del Procedimento, tra le ditte iscritte nell'elenco nella categoria di riferimento salvo quanto indicato al comma precedente.

Qualora il Consorzio ritenga di avvalersi dell'elenco degli operatori economici, gli operatori iscritti saranno invitati a presentare specifiche offerte senza forme di pubblicità particolari, salvo che siano richieste dalle norme vigenti.

L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di cottimo e/o procedura negoziata avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Le condizioni di partecipazione alle singole gare o affidamenti saranno dettagliate nelle lettere d'invito e/o nel bando di gara e negli eventuali documenti di gara.

L'appalto sarà affidato facendo ricorso al criterio del prezzo più basso e qualora ciò sia possibile mediante esclusione automatica delle offerte anomale o dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le lettere di invito saranno inviate tramite e-mail pec.

ART. 12 **PUBBLICITÀ**

L'esistenza della procedura per l'iscrizione nell'elenco degli operatori economici del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul sito informatico dell'Ente consultabile sul sito www.bonificaoristanese.it dal quale è possibile scaricare la modulistica necessaria per l'iscrizione.

L'esito di ciascun affidamento sarà reso noto mediante avviso di post informazione pubblicato nel sito medesimo e mediante comunicazione scritta, (in alternativa fax, e-mail, posta, ecc.) a ciascuna ditta partecipante, salvo eventuali forme di pubblicità aggiuntive prescritte dalla vigente normativa.

I moduli e la documentazione necessaria per l'iscrizione nel presente elenco saranno soggette nel tempo a modifiche necessarie per adeguarle alla normativa vigente e saranno

comunque rese disponibili con gli aggiornamenti mediante pubblicazione nell'albo pretorio on line dell'Ente.

ART. 13

TRATTAMENTO DATI PERSONALI E DIRITTO DI ACCESSO

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione nell'elenco degli operatori economici dell'Ente.

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni acquisite.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati. L'iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

I dati acquisiti potranno essere comunicati, salvo divieti previsti dalla normativa vigente: al personale interno del Consorzio di Bonifica, interessato al procedimento di gara; a eventuali concorrenti che partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse, ai sensi della normativa vigente in materia di accesso, e ove consentito, a terzi per esigenze di carattere tecnico-organizzativo.

L'Amministrazione consortile nominerà uno o più responsabili, ciascuno per propria competenza, ai fini della gestione e del trattamento dei dati sopra indicati. Il diritto di accesso agli atti è disciplinato dalla normativa vigente.

ART. 14

FORO COMPETENTE

Foro competente è il Tribunale di Oristano. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Consorzio e l'appaltatore saranno sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa; a tal fine l'appaltatore, qualora abbia interessi da far valere notificherà motivata domanda, tramite raccomandata A/R, alla sede del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese in Oristano, Via Cagliari, 170, il quale vi provvederà entro dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data di avvenuta notifica. Nelle more l'appaltatore non potrà adire l'Autorità Giudiziaria prima che il Consorzio abbia comunicato all'interessato la propria decisione o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi e non potrà sospendere l'esecuzione dell'appalto. È escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 15

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della determina di approvazione.